

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 intestata NUOVA SIDER S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2929 del 01/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO:D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 intestata NUOVA SIDER S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a NUOVA SIDER S.R.L. con Atto Prot. Com.le 18135 del 29/02/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Atteso che, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, la Determinazione sopraccitata è stata aggiornata con DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 23/01/2017, acquisita al Prot. Com.le 5178 e da Arpae al PGFC/2017/921 del 25/01/2017, da NUOVA SIDER S.R.L. nella persona di Lombardi Giancarlo in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 15337 del 22/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2733, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 07/03/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le n. 19513 e da Arpae al PGFC/2017/3528;

Atteso che in data 29/05/2017 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2017/8196;

Dato atto che, con Nota Prot. Com.le 26808 del 29/03/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/4774, il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue “ *Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Ansaldo, 19 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del*

Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;

Atteso che in data 31/05/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie come segue:

*“(…) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645, a NUOVA SIDER srl;*

*(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a NUOVA SIDER S.R.L. con Atto Prot. Com.le 18135 del 29/02/2016, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a NUOVA SIDER S.R.L. con Atto Prot. Com.le 18135 del 29/02/2016, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016.
- Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E7 "Taglio laser".

Il responsabile dell'endoprocedimento, alla luce delle modifiche richieste dalla Ditta, ha ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2017/4150 del 17/03/2017 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria circa la modifica con particolare riferimento all' "eventuale raggiungimento o superamento della soglia di rilevanza di sostanze di cui alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

Con nota PGFC/2017/8222 del 29/05/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E7 TAGLIO LASER PHOENIX - Nel punto di emissione E7 sono convogliate le emissioni provenienti da macchine a taglio laser. La lavorazione su lamiera di acciaio inox è dichiarata essere sporadica, in quanto le operazioni di taglio su questo tipo di materiale sono generalmente effettuate a freddo. Le sostanze inquinanti emesse sono polveri, ossidi di azoto (espressi come NO₂) e monossido di carbonio. Tale attività è compresa al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" punto 5 della DGR 2236/09 e s.m.i. La Ditta ha effettuato la valutazione circa il non superamento della Soglia di rilevanza per Nichel e Cromo VI di cui alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che si condivide: pertanto non si stabiliscono valori limite per tali inquinanti. Si fissano quindi i limiti e prescrizioni di seguito riportati:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E7;
- effettuare la messa a regime dell'impianto asservito all'emissione nuova E7.

EMISSIONE E2 TAGLIO LASER TRUMPS FIBRA - La Ditta non dichiara alcuna modifica, se non la possibilità di utilizzo sporadico di acciaio inox. La valutazione sopra riportata di non superamento della soglia di rilevanza per Nichel e Cromo VI è estendibile anche a tale emissione.

Con mail del 29/05/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/8196 del 29/05/17, la Ditta ha trasmesso una integrazione volontaria con la quale chiede “*per la nuova emissione E7, come previsto dal punto 8.1 della D.G.R. 960/99, vista la presenza sui filtri di pressostati differenziali e analogamente alle altre emissioni simili autorizzate, la sostituzione dell'obbligo dell'autocontrollo delle “polveri” con l'annotazione sul registro, con frequenza mensile, della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento*”;

Il Responsabile dell'endoprocedimento, considerato che tale possibilità è prevista dal punto 8.1 della D.G.R. 960/99, ritiene accoglibile quanto richiesto dalla Ditta con la PEC sopracitata del 29/05/17.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente AUA rilasciata dal SUAP della Comune di Forlì in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di modifica di AUA presentata al SUAP della Comune di Forlì in data 20/01/2017 P.G.N. 5178, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
ET1 CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTI (653 kW a metano)
ET2 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (59,3 kW a metano)
relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione lamiera sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO OSSITAGLIO, CARTEGGIATURA E SALDATURA SIDEROS 12

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER TRUMPS FIBRA

Impianto di abbattimento: filtro a n. 10 pannelli + pressostato differenziale

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER TRUMPS CO2

Impianto di abbattimento: filtro a n. 8 pannelli + pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO OSSITAGLIO SIDEROS 9

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce+ pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO TAGLIO PLASMA TAMA1

EMISSIONE E6 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO TAGLIO PLASMA TAMA2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce+ pressostato differenziale

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER PHOENIX

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** (solo per i parametri Ossidi di azoto espressi come NO₂ e Monossido di carbonio) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Il controllo analitico periodico annuale per il parametro Polveri alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7**, così come richiesto al precedente **punto 8**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.